

Modulo 4 – Firme elettroniche e E-commerce

**Documento informatico e firme elettroniche
Il commercio elettronico**

Claudio Di Cocco

Segue: la Direttiva 2000/31/CE.

- **Destinatario del servizio:** il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;
- **Consumatore:** qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Segue: la Direttiva 2000/31/CE.

- **Ambito regolamentato:** l'insieme delle prescrizioni degli ordinamenti degli stati membri applicabile ai prestatori di servizi della società dell'informazione (relativamente all'accesso e all'esercizio dell'attività di fornitura di servizi della società dell'informazione) o ai servizi stessi, indipendentemente dal fatto che tali norme siano di carattere generale o loro specificamente destinate.
- **Divieto di "sbarramento":** espresso divieto agli stati membri di subordinare ad una qualsiasi autorizzazione preventiva (o ad altri requisiti di effetto equivalente) l'attività di prestatore di servizi della società dell'informazione.

Segue: la Direttiva 2000/31/CE.

- **Dovere di informazione:** il prestatore deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, al destinatario del servizio e alle competenti autorità, una serie di informazioni.
- **Comunicazioni commerciali:** deve essere chiaramente identificabile la natura commerciale della comunicazione e il soggetto per conto del quale viene effettuata.
- **Comunicazioni commerciali non sollecitate dal destinatario:** chiaramente identificabili, in modo inequivocabile e sin dal momento della ricezione. Rispetto dei "registri negativi" (c.d. sistema *opt out*).



Segue: la Direttiva 2000/31/CE.

- **Responsabilità dei prestatori:** in generale, circa la trasmissione o la memorizzazione di informazioni messe a disposizione da terzi, assenza di obblighi relativi alla sorveglianza o alla ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Tre attività previste: semplice trasporto, c.d. memorizzazione temporanea o *caching*, c.d. *hosting*.

- **Codici di condotta:** si sottolinea la loro importanza e si incoraggia la loro adozione da parte di associazioni e organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori.



Segue: la Direttiva 2000/31/CE.

- **Risoluzione alternativa delle controversie:** introduzione e utilizzo di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie relative ai servizi della società dell'informazione. Tali sistemi di composizione extragiudiziale dovrebbero essere esperibili anche per via elettronica, previa l'elaborazione di adeguate procedure.

Segue: la Direttiva 2000/31/CE.

- **Contratti elettronici:** ciascuna normativa nazionale sulla formazione del contratto dovrà essere compatibile con “l’uso effettivo” dei contratti elettronici, la cui **validità ed efficacia non potrà essere negata per il semplice fatto che si tratti di contratti stipulati attraverso strumenti elettronici**. Ulteriori obblighi di informazione in caso una delle parti sia un “consumatore”.
- **La ricevuta elettronica:** il Prestatore, una volta ricevuto l’ordine, sarà tenuto a confermarne tempestivamente per via elettronica la ricezione.
- Una **comunicazione elettronica** si considera pervenuta quando la parte cui è indirizzata ha la possibilità di accedervi.

Segue: la Direttiva 2000/31/CE

Luogo di stabilimento del prestatore (Considerando n. 19 dir. 2000/31/CE).

- Il luogo di stabilimento del prestatore va determinato in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo la quale la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata mediante l'insediamento in pianta stabile.
- Tale condizione è soddisfatta anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato.
- Il luogo di stabilimento, per le società che forniscono servizi tramite siti Internet, non è là dove si trova la tecnologia di supporto del sito né là dove esso è accessibile, bensì il luogo in cui tali società esercitano la loro attività economica.
- Se uno stesso prestatore ha più luoghi di stabilimento, è importante determinare da quale luogo di stabilimento è prestato il servizio in questione.

Segue: la Direttiva 2000/31/CE

Segue: Luogo di stabilimento del prestatore

- Nel caso in cui sia difficile determinare da quale dei vari luoghi di stabilimento un determinato servizio è prestato, tale luogo è quello in cui il prestatore ha il centro delle sue attività per quanto concerne tale servizio specifico.

(Considerando n. 57 dir. 2000/31/CE).

- La Corte di giustizia ha costantemente affermato che uno Stato membro ha il diritto di adottare provvedimenti contro il prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro che indirizzi tutta la sua attività o la maggior parte di essa verso il territorio del primo Stato membro nel caso in cui il luogo di stabilimento sia stato scelto al fine di eludere la legge che si sarebbe applicata al prestatore se questi fosse stato stabilito nel territorio del primo Stato membro.

MASTER
in diritto delle nuove tecnologie
e informatica giuridica

64

68

Segue: la Direttiva 2000/31/CE

Segue: Luogo di stabilimento del prestatore

Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, Considerando n. 37

- [...] la nozione di stabilimento implica l'esercizio [...] mediante l'insediamento in pianta stabile. Tale requisito può essere soddisfatto anche nel caso in cui una società sia costituita a tempo determinato o abbia in affitto un fabbricato o un impianto per lo svolgimento della sua attività.
- Esso può altresì essere soddisfatto allorché uno Stato membro rilasci autorizzazioni di durata limitata soltanto per particolari servizi.
- Lo stabilimento non deve necessariamente assumere la forma di una filiale, succursale o rappresentanza, ma può consistere in un ufficio gestito dal personale del prestatore o da una persona indipendente ma autorizzata ad agire su base permanente per conto dell'impresa, come nel caso di una rappresentanza.
- Secondo questa definizione, che comporta l'esercizio effettivo di un'attività economica nel luogo di stabilimento del prestatore di servizi, una semplice casella postale non costituisce uno stabilimento. [...]

MASTER
in diritto delle nuove tecnologie
e informatica giuridica

64

69

Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

(attuazione della Direttiva 2000/31/CE)

Servizi della società dell'informazione": le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;

Prestatore: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell'informazione;

Prestatore stabilito: il prestatore che esercita effettivamente un'attività economica mediante una stabile organizzazione per un tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore;

MASTER
in diritto delle nuove tecnologie
e informazione giuridica

70

70

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Destinatario del servizio: il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni;

Consumatore: qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

MASTER
in diritto delle nuove tecnologie
e informazione giuridica

71

71

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Ambito regolamentato: le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della società dell'informazione, indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro specificamente destinate.

L'ambito regolamentato riguarda le disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto concerne:

- 1) l'accesso all'attività di servizi della società dell'informazione (qualifiche e i regimi di autorizzazione o di notifica);
- 2) l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione (ad esempio, le disposizioni riguardanti il comportamento del prestatore, la qualità o i contenuti del servizio).

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

L'ambito regolamentato comprende **unicamente i requisiti riguardanti le attività in linea.**

Art. 6 - (Assenza di autorizzazione preventiva).

1. L'accesso all'attività di un prestatore di un servizio della società dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della società dell'informazione.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 1 - (Finalità).

1. Il presente decreto è diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 7 - (Informazioni generali obbligatorie).

Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- b) il domicilio o la sede legale;
- c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore; [...]
- f) per quanto riguarda le **professioni regolamentate**:
 - 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
 - 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
 - 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
- g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; [...]

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 8 - (Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale).

In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:

- a) che si tratta di comunicazione commerciale;
- b) la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
- c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
- d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 9 - (Comunicazione commerciale non sollecitata).

1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali **non sollecitate** trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.

2. **La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali è onere del prestatore.**

Le comunicazioni commerciali nel Codice privacy (D.Lgs. 196/2003)

- **Regime sulle «Comunicazioni indesiderate» (art. 130)**
 - 1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 8 e 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso del contraente o utente [...].
 - 2. La disposizione di cui al comma 1 **si applica anche alle comunicazioni elettroniche**, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo.

Le comunicazioni commerciali nel Codice privacy (D.Lgs. 196/2003)

- **Art. 130, comma 4.**
 - **4.** Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

Le comunicazioni commerciali

- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche) => ???

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 12 - (Informazioni dirette alla conclusione del contratto).

1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, nonché a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, **salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori**, deve fornire in modo chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio, **le seguenti informazioni:**

[segue...]

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Segue: Art. 12.

- a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 13 - (Inoltro dell'ordine).

1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, **accusare ricevuta dell'ordine** del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Segue: Art. 13.

3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 **non si applicano** ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 14

(Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit-)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, **il prestatore non è responsabile delle informazioni trasmesse** a condizione che:

- a) non dia origine alla trasmissione;
- b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
- c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2. Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 15

(Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che:

- a) non modifichi le informazioni;
- b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
- c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
- d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
- e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

2. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 16

(Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting-)

1. Nella prestazione di un servizio della società dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

- a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
- b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa competente può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Art. 17 - (Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza).

1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, **il prestatore è comunque tenuto:**

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell'informazione;

Segue: Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70

Segue: Art. 17

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite.

3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente.

D.Lgs. 31/03/1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del decreto

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

D.Lgs. 31/03/1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. ...
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all' articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve [...].
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve [...].
7. (...)

D.Lgs. 31/03/1998, n. 114

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio

Art. 3. Obbligo di vendita

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.

Provvedimenti UE di interesse

DIRETTIVA (UE) 2018/1972 dell'11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (*non ancora attuata in IT*).

REGOLAMENTO (UE) 2019/1150 del 20 giugno 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (*si applica dal 12 luglio 2020*).

DIRETTIVA (UE) 2019/770 del 20 maggio 2019 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (*attuazioni nazionali previste entro il 1 luglio 2021, applicazione dal 1 gennaio 2022*).

Proposal for a REGULATION on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) (15.12.2020).

Proposal for a REGULATION on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC (15/12/2020).